

SEZIONI	DOMANDE	RISPOSTE	RIF.
<p>PRINCIPI GENERALI E AMBITO APPLICATIVO (artt. 1, 2, 4, 5, 8, 29 e 31)</p>	<p>D. La L.P. all'art. 5 comma 3 stabilisce che "Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993."</p> <p>L'art. 6 bis della L.P. 26/1993 che esonera dalla applicazione della legge le opere di urbanizzazione primaria (ex decreto Salva Italia) continua ad applicarsi?</p>	<p>R. Sì, il comma 6 bis si applica.</p> <p><i>(a cura del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ed APAC, per quanto di rispettiva competenza)</i></p>	<p>Art. 5 L</p>
	<p>D. Dalla lettura dell'art. 31 della legge provinciale n. 2/2016 si evince che:</p> <p>4. La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera d'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici d'importo non superiore a 100.000 euro, e per i contratti di servizi e forniture d'importo non superiore a 80.000 euro.</p> <p>5. L'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di questo beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.</p> <p>Si chiede di sapere se è venuto meno il metodo del calcolo della cauzione previsto dall'art. 103, comma 1 del nuovo</p>	<p>R. Sì.</p>	<p>Art. 31</p>

	<p>codice degli appalti e se, pertanto, anche in caso di offerta con ribasso superiore al 10 %, la cauzione definitiva non possa superare (al massimo) il 10 % dell'importo di contratto.</p> <p>Si chiede inoltre se la possibilità di dimidiazione delle garanzie di cui al comma 5 sopra riportato valga anche per la cauzione definitiva, giacché, sempre nell'attuale testo dell'art. 103 nazionale è venuto meno.</p> <p>Analogamente si chiede se permane o meno il sistema di svincolo progressivo automatico fino all'80% della cauzione definitiva.</p>	<p>R. Sì.</p> <p>R. Sì.</p> <p><i>(a cura di APAC)</i></p>	
<p>SUDDIVISIONE IN LOTTI (Artt. 6 e 7)</p>	<p>D. Si deve bandire una gara europea di servizi e forniture del valore di euro 600.000. La gara viene suddivisa in 2 lotti: uno da 522.000, l'altro da 78.000. Si pensa di bandire una gara europea per il lotto da 522.000 euro e una trattativa privata per il lotto da 78.000 essendo inferiore a 80.000 euro e nel limite del 20% del valore complessivo.</p> <p>E' corretto? Le gare vanno bandite contemporaneamente o si tratta di 2 gare separate? Nella gara europea va citata questa suddivisione in lotti o va trattata come gara unica (magari specificando solo nei provvedimenti che autorizzano le gare i ragionamenti fatti dalla stazione appaltante)?</p>	<p>R. La suddivisione in lotti è corretta. Si tratta di due gare separate che sono bandite separatamente. Nel provvedimento a contrarre si deve dare conto che l'intervento viene affidato per lotti la cui somma supera la soglia comunitaria e che l'affidamento da 78.000 euro, diversamente da quello da 522.000 euro, viene effettuato mediante trattativa privata in virtù della deroga disposta dal comma 5 dell'art.7 della l.p. 2/2016. <i>(a cura di APAC)</i></p>	<p>Art. 7</p>
	<p>1. D. E' possibile suddividere l'opera in lavori sequenziali non su base qualitativa, ma operativa?</p>	<p>R. l'art. 7 co.1 della l.p. 2/2016 stabilisce che la suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle</p>	<p>Art. 7 L</p>

		<p>medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative.</p> <p>Per i lavori pubblici, il progetto prevede la suddivisione in lotti esclusivamente secondo la disciplina dei lavori sequenziali e quindi su base qualitativa. La suddivisione su base qualitativa può a sua volta svolgersi per fasi operative legate ad esigenze specifiche da motivare nel progetto.</p>	
	<p>2. D. L'art. 3 bis ("lavori sequenziali") della l.p. 26/93 è immediatamente applicabile o si applica successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal co. 1 art. 3 bis l.p. 26/93, così come modificato dall'art. 37 della l.p. 2/2016?</p>	<p>R. Per quanto riguarda la disciplina relativa ai lavori sequenziali, fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale per l'individuazione delle modalità con cui sono effettuati i lavori sequenziali si applica la previgente disciplina (deliberazione Giunta provinciale n.2239 di data 17.10.2013 e n.2371 del 18 dicembre 2015) con riferimento alle sole modalità di realizzazione dei lavori sequenziali, esclusi i casi di applicazione, per i quali si applica</p>	<p>Art. 7 L</p>

		l'art. 7 della l.p. 2/2016.	
	<p>3. D. Se è già stato affidato il progetto di livello definitivo o esecutivo prima dell'entrata in vigore della l.p. 2/2016 (16.3.2016) si applica la disciplina previgente e non l'art. 7 della medesima legge?</p>	<p>R. Sì, l'art. 7 della l.p. 2/2016 si applica ai progetti di livello definitivo o esecutivo, il cui incarico è affidato dopo la data di entrata in vigore della medesima legge (art. 73, co. 3 l.p. 2/2016).</p>	<p>Art. 7 L</p>
	<p>4.D. Si chiede di chiarire se nei lavori sotto soglia, e anche sopra soglia, il valore di un singolo lotto aggiudicato non debba superare il 30% dell'importo totale dell'opera (somma di tutti i lotti aggiudicati) o se la somma totale dei singoli lotti (valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente) non possa superare il 30% dell'importo totale dei lavori.</p>	<p>R. Il valore dei lotti dipende dalla natura dei lavori e non ha limitazioni di valore. La percentuale del 30% rileva ai <u>sol</u>i fini dell'individuazione della procedura di appalto. Infatti, l'articolo 7, comma 6 della lp 2/2016 dispone che, negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, i lotti che non superano - in somma - il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera, possono essere aggiudicare in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto. Questa disposizione rappresenta una deroga al principio generale per cui ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto</p>	<p>Art. 7 L</p>

		<p>ai sensi dell'articolo 6 l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso.</p>	
	<p>5.D. I lotti privi di autonomia funzionale di cui all'art. 7 devono essere non interferenti per evitare che eventuali sospensioni dei lavori di un contratto (lotto) o il fallimento di una ditta comporti oneri a carico della Stazione appaltante per ritardi o sospensioni di altri contratti (lotti)?</p>	<p>R. Sì, è opportuno ma non necessario.</p>	<p>Art. 7</p>
	<p>6.D. Art. 3 co. 1 il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti ai sensi dell'art. 7 l.p. 2/2016. Al successivo co. 2 la minima unità autonoma e funzionale è definita come un lavoro, si chiede di chiarire come un lavoro possa essere fruibile e se per lavoro d'intende un'opera o parte di essa.</p>	<p>R. L'art. 1 ter co. 4 della lp 26/1993 stabilisce la definizione di “lavoro “ e di “opera”, per cui: i "lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell'allegato I della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.</p> <p>Ciò posto, nel concetto di “minima</p>	<p>Art. 7 L</p>

		unità autonoma e funzionale” rientrano sia i lavori sia le opere.	
	7.D. Art. 3, co.2. In ordine alla minima unità autonoma e funzionale il concetto di “fruibile direttamente” va inteso per gli utenti cui è destinata l'opera o anche solo per le imprese che lavorano su altre parti?	R. La diretta fruibilità va verificata nei confronti dei soggetti utenti, i cui bisogni l'opera è destinata a soddisfare.	Art. 7
	8.D. Art. 7, co. 1, la frase “ per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti, va intesa riferita agli appalti in senso tecnico o in senso lato?	R. La frase declina un principio, di fonte comunitaria, che va inteso in senso ampio, in cui per “appalti” si intendono gli affidamenti, anche per spese in economia, di lavori, servizi e forniture nonché le concessioni.	Art. 7
	9.D. Art. 7, co. 1. Cosa s'intende per lavoro? Se in un'opera è prevista la realizzazione di uno scavo, alcuni manufatti in calcestruzzo, un rilevato e la pavimentazione in asfalto, ciascuna lavorazione costituisce un lavoro? Se invece un progetto è diviso in parti, quali 1 ponte, 1 sottopasso, la fornitura di una certa quantità di materiale, la posa dello stesso materiale l'asfaltatura, magari su due tronchi distinti, a quale di queste parti si attribuisce la definizione di lavoro?	R. Il “lavoro” è l'opera da realizzare che deve avere natura di minima unità autonoma e funzionale; i lotti in cui è possibile suddividere il “lavoro” sono gli appalti sequenziali	Art. 7 L

	<p>10.D. Art. 7 co. 3 Quale significato ha il concetto di economicamente conveniente? Ha un significato in termini monetari per le lavorazioni singole o deve intendersi in termini economici per tutti gli elementi che compongono l'appalto, l'esecuzione e la gestione dell'opera finita? Deve avere un minimo valore tangibile, anche percentuale? Inoltre il concetto di economicamente conveniente deve intendersi per l'amministrazione o per le imprese esecutrici?</p>	<p>R. Il concetto di “economicamente conveniente” indicato al comma 3 dell'articolo 7 della lp 2/2016 va inteso nei confronti dell'amministrazione o non delle imprese esecutrici e riguarda una valutazione complessiva di convenienza derivante dalla sommatoria degli elementi economici diretti e indiretti della suddivisione in lotti rispetto all'appalto unitario.</p>	<p>Art. 7</p>
	<p>11.D. Cosa s'intende per suddivisione artificiosa?</p>	<p>R. la suddivisione in lotti, anche quella diretta a favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese, non deve violare il divieto di frazionamento artificioso dei contratti ovvero non deve essere effettuata con lo scopo di sottrarre le prestazioni alla disciplina in materia di appalti e concessioni. I motivi della suddivisione devono dunque essere fondati, plausibili, sostenibili e derivanti da esigenze tecniche o economiche.</p>	<p>Art. 7</p>

<p>PROGETTAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI (Artt. 3, 10, 11 e 12)</p>			
<p>PROCEDURE DI GARA (Artt. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e 25)</p>	<p>D. Al fine di indire con urgenza una gara, la cui fattispecie ricade nell'ambito dell'art. 16 comma 2 l. c), secondo cui <i>“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa: [...] i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto”</i> e nei casi in cui l'amministrazione intenda valutare anche il prezzo, con ricorso a formule matematiche così come sancito dall'art. 17 comma 2, terzo inciso (<i>... le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione</i>), si chiede se, in assenza delle predette formule matematiche ed in base all'art 73 comma 6, l'amministrazione è obbligata ad aggiudicare solo in base alla qualità?</p> <p>Il quesito nasce sulla base del combinato disposto dell'art. 17 comma 2 e 73 comma 6 della L.p. 2/2016. Difatti, mentre il comma 2 dell'art. 17 lascia alla pubblica amministrazione la facoltà (<i>... per i servizi ex art. 16 comma 2 l. c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità ... in alternativa valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche...</i>) di valutare la sola qualità ai fini dell'aggiudicazione, l'art. 73 comma 6 precisa che fino a quando non sia definito il regolamento di attuazione e, pertanto, le relative formule matematiche per la valutazione</p>	<p>R. Si specifica che nel caso di servizi ad alta densità di manodopera di cui all'articolo 16 comma 2 lett. c) della L.P. n. 2/2016, l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della medesima legge, può scegliere esclusivamente due opzioni, ossia stabilire che l'elemento prezzo assuma la forma di un prezzo fisso, oppure, in alternativa, stabilire che il prezzo sia valutato secondo formule matematiche che saranno definite da successivo regolamento. Secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 6, nelle more dell'adozione della citata disposizione regolamentare, le offerte sono pertanto da valutarsi esclusivamente sulla base della qualità. (a cura di APAC)</p>	<p>Art. 17</p>

	<p>del prezzo, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Dunque sembra, a parere della scrivente, che, quest'ultima norma abbia carattere imperativo rispetto all'opzione disposta all'art. 17 comma 2, sia pur per un tempo determinato, non a caso, difatti, è rubricata “Disposizioni transitorie e finali”.</p>		
<p>SUBAPPALTO (Art. 26)</p>	<p>D. L'avviso di una modifica di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria previsto dall'art. 27, comma 3, della l.p. 2/2016 va fatto solamente sulla GUUE o anche altrove?</p>	<p>R. A norma dell'art. 51 della dir. 2014/24 l'avviso va pubblicato solo sulla GUUE e sul profilo di committente.</p> <p><i>(a cura del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ed APAC, per quanto di rispettiva competenza)</i></p>	<p>Art. 13</p>
<p>VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI (Art. 27)</p>	<p>1. D. Nel caso previsto dall'art. 27, co. 2 lett. e) l.p. 2/2016 è possibile modificare il contratto senza una nuova procedura di gara, affidando lavori, servizi e forniture al contraente originario, qualunque sia l'aumento di prezzo o di valore della modifica rispetto al valore iniziale del contratto?</p>	<p>R. Sì, l'art. 27, co. 2, lett e) prevede infatti che i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5, che chiarisce quando una modifica è sostanziale. Si precisa che il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale deve adeguatamente motivare dal punto di vista tecnico e giuridico la natura della variante e la sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 27 della lp 2/2016.</p>	<p>Art. 27</p>

	<p>2. D. Cosa significa equilibrio economico del contratto?</p>	<p>R. Secondo l'art. 27 co. 5, lett. c) l.p. 2/2016 una modifica è considerata sostanziale, e quindi richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, quando la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro, a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro. La direttiva 2014/24/UE (considerando 107) rileva che sono sostanziali le modifiche che “dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione”, per esempio quando si rinegoziano i prezzi di contratto per lavorazioni o prestazioni aggiuntive oltre il sesto quinto dell'importo originario di contratto. Si configura quindi un'alterazione dell'equilibrio economico quando i prezzi delle lavorazioni o delle prestazioni di variante (a causa di lavori/prestazioni aggiuntive, sovrapprezzi o nuovi prezzi) superano il 20% di quelli dell'importo originario del contratto. La modifica dell'equilibrio economico richiede una nuova procedura di aggiudicazione anche quando emerge l'intenzione delle parti di rinegoziare a favore dell'aggiudicatario</p>	<p>Art. 27</p>
--	--	---	-----------------------

		contrattuali di peculiare rilevanza.	
	3. D. Chi è competente ad approvare le varianti? Si chiede conferma che l'approvazione delle varianti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 126 d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.) possa avvenire in base ai propri regolamenti organizzativi e non da parte del RUP come invece previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.	R. Le varianti relative a lavori già oggetto di affidamento sono approvate con determinazione del responsabile del procedimento o del soggetto competente individuato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della lp 26/1993.	Art. 27 L
	5. D. L'avviso di modifica di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria previsto dall'art. 27, co. 3, l.p. 2/2016 dev'esser effettuato solo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?	R. Sì, nel caso di appalti, l'avviso di modifica deve essere pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 51 della direttiva 2014/24/UE e deve recare i contenuti previsti dall'allegato V parte G della medesima direttiva e, nel caso di concessioni, la pubblicazione deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 33 della direttiva 2014/23/UE e recare i contenuti stabiliti dall'allegato XI della stessa direttiva.	Art. 27
	6. D. L'art. 27 co 3 della l.p. 2/2016 è immediatamente applicabile nella parte in cui prevede la pubblicazione di un avviso quando sono apportate modifiche ad un contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie?	R. No, l'art. 27 co. 3 rinvia ad apposita delibera della Giunta provinciale la specificazione delle modalità con cui tale adempimento dev'esser effettuato.	Art. 27
	7. D. In un contratto stipulato nell'anno 2014 di durata	R. Poiché la possibilità del rinnovo è	Art. 27

	<p>di 2 anni, relativo al rifacimento della segnaletica orizzontale, è prevista la possibilità di un rinnovo di pari durata; alla luce di questa previsione e vista la nuova normativa sui lavori pubblici, i lavori supplementari rientrano nell'art. 27 della nuova L.P. 2/2016?</p> <p>in particolar modo, dando per accertata l'impossibilità di cambiamento del contraente, e con riferimento all'art. 27 comma 2 lett. b p.to 2: il nuovo contratto può eccedere il 50% dell'importo contrattuale iniziale oppure deve essere stipulato fino al limite del 50%?</p>	<p>prevista in contratto, si ritiene che sia applicabile l'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2 lett a), per la quale non sono previsti limiti di valore delle modifiche contrattuali.</p>	L
	<p>8. D. Nel caso si affidasse un lavoro, un servizio o una fornitura, ed in seguito, per cause tecniche fosse necessario rinnovare più volte lo stesso contratto allo stesso contraente, i vari rinnovi potrebbero raggiungere ciascuno il 50% dell'importo contrattuale iniziale oppure ogni rinnovo non deve superare il 50% del precedente?</p>	<p>R. Detta previsione vale anche per servizi e forniture.</p>	Art. 27 S F
		<p>R. Il rinnovo dev'essere già previsto nel contratto; per tale fattispecie è applicabile l'articolo 27, comma 2 lett a). La legittimità del provvedimento di rinnovo alla scadenza contrattuale è subordinata al fatto che l'adozione del provvedimento avvenga prima della scadenza medesima.</p> <p>Diversamente, nell'ipotesi di successive modifiche contrattuali di cui all'art. 27 co. 2, lett. b), l.p. 2/2016, ciascuna modifica contrattuale non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.</p>	Art. 27

	<p>9. D. l'art. 27 della l.p. 2/2016 si applica anche ai contratti in economia relativi a perizie (art. 52, comma 4 della l.p. 26/93)?</p>	<p>R. Si.</p>	<p>Art. 27 L</p>
	<p>10. D. Al fine di poter modificare il contratto, senza una nuova procedura di appalto, il controllo della soglia del 15% ovvero del 10%, rispettivamente per i contratti di lavori e per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni (vedi lettera f) del comma 2) è da effettuare sempre o solamente nei casi di modifica sostanziale?</p>	<p>R. Il controllo della soglia del 15% o del 10% è da effettuare solo nel caso di modifica sostanziale di cui alla lett. f), co. 2 art. 27 l.p. 2/2016.</p>	<p>Art. 27</p>
	<p>11. D. Il punto e) del comma 2) dice che si può modificare il contratto, senza una nuova procedura di appalto, a prescindere dal valore, se le modifiche non sono sostanziali. Alla luce di tale lettera, quali sono allora i casi in cui si ricade nelle lettere b) e c) ?</p>	<p>R. Le lettere b) e c) co. 2 art. 27 l.p. 2/2016 dettano una specifica disciplina per i casi di modifiche contrattuali dovute rispettivamente a lavori, servizi o forniture supplementari (lett.b) o a circostanze che un'amministrazione diligente non avrebbe potuto prevedere in fase di preparazione della gara (lett.c). Ne consegue che le ipotesi della lett. e) sono residuali rispetto alle altre, specifiche, del comma 2.</p>	<p>Art. 27</p>
	<p>12. D. Il comma 2 dell'art. 27 cita testualmente “..possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei seguenti casi...”. Si chiede se s'intende in tutti i casi ovvero almeno uno?</p>	<p>R. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto in tutti i casi previsti dal comma 2, qualora ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per almeno una delle lettere di cui al predetto comma 2.</p>	<p>Art. 27</p>

	<p>13. D. Al corso è stato illustrato l'art. 126 del Regolamento della l.p. 26/93, e anche i commi: 15, 16, 17 e 18. Si devono applicare anche se abrogati?</p>	<p>R. Il comma 18 è abrogato, gli altri commi non sono cogenti, ma in attesa delle modifiche regolamentari è utile applicarli (vedi scheda tecnica).</p>	<p>Art. 27 L</p>
	<p>14. D. Se la variante non è sostanziale e i lavori, i servizi o le forniture aggiuntive vengono affidati all'originario contraente, ai sensi dell'art. 7 l.p. 2/2016 bisogna comunque motivare la non suddivisione in lotti nel provvedimento di approvazione?</p>	<p>R. In via ordinaria, se sussistono condizioni per cui è imprescindibile affidare i lavori, i servizi o le forniture suppletive al medesimo contraente non è necessario motivare la non suddivisione in lotti, essendo tale motivazione assorbita da quella relativa alla modifica contrattuale.</p>	<p>Art. 27</p>
	<p>15. D. Chiedo che vengano predisposti piccoli esempi di come calcolare il 15% ovvero del 10%, rispettivamente per i contratti di lavori e per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni (art. 27 comma 2 lett. f) e il 50% (art. 27 comma 2 lett. b e c)?</p>	<p>R.: art. 27 co. 2. lett. f): - il valore delle modifiche, ai fini del rispetto del limite del 10% o del 15%, deriva dalla somma delle modifiche sia in aumento sia in diminuzione, che non sono quindi compensabili. - in caso di più modifiche successive, il rispetto del 15% o del 10% del valore iniziale del contratto rispettivamente per i contratti di lavori o per i contratti di servizi e di forniture, è accertato con riferimento alla somma delle modifiche successive; art. 27 co. 2 lett b) e c): - l'eventuale aumento di prezzo, in</p>	<p>Art. 27</p>

		<p>caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non dev'esser superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro.</p> <p>in caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% del valore del contratto iniziale si applica al valore di ciascuna modifica e non alla loro somma.</p>	
	<p>16. D. E' possibile, a fronte della disciplina vigente, procedere ad approvare una perizia suppletiva di variante, che prevede nuovi e maggiori lavori, servizi o forniture (entro il 6/5) rimanendo all'interno dell'importo complessivo di spesa autorizzato?</p>	<p>R. Sì, purché la variante sia non sostanziale.</p>	<p>Art. 27</p>
	<p>17. D. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nel caso di cui all'art. 27, co. 2. lett. a): se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.</p> <p>Secondo l'attuale ordinamento (art. 46 ter co. 3 L.P. 26/93) non è ammessa la revisione prezzi, come si possono quindi inserire tali clausole nei documenti di gara?</p>	<p>R. Le clausole di revisione dei prezzi non possono esser inserite negli atti di gara per l'affidamento di lavori, se la specifica disciplina non le ammette. L'art. 27, co. 2 lett. a) si applica alle ipotesi in cui sono ammesse le clausole di revisione dei prezzi, come per i servizi o le forniture.</p>	<p>Art. 27</p>
	<p>18. D. Cosa si intende per "alterare la natura generale del contratto"?</p>	<p>R. L'alterazione della natura generale</p>	<p>Art. 27</p>

		<p>del contratto ricorre quando, a causa della modifica contrattuale, cambia la tipologia dei lavori o il progetto viene alterato nella sua impostazione originaria, oppure cambia significativamente l'oggetto del servizio o della fornitura. Le valutazioni relative all'alterazione della natura generale della variante devono essere effettuate caso per caso dalla stazione appaltante, che dovrà verificarne l'effettiva rilevanza sul contratto.</p>	
	<p>19. D. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nel caso di cui all'art. 27, co. 2 lett. b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.</p> <p>Come si valuta l'impraticabilità del cambiamento per motivi economici o tecnici? I motivi economici possono essere solo monetari o devono considerare tutti i fattori interessati? Tale impraticabilità è valutata dal progettista o dal responsabile del procedimento?</p>	<p>R. L'impraticabilità va valutata sulla base di ragioni economiche o tecniche e in considerazione dei notevoli disagi o di una consistente duplicazione dei costi.</p> <p>I motivi economici e tecnici vanno valutati alla luce di un'analisi costi-benefici nel loro complesso.</p> <p>I motivi tecnici vanno ravvisati nell'impossibilità, in caso di cambiamento del contraente, di utilizzare strumenti, servizi o impianti analoghi o interscambiabili a quelli forniti dal contraente originario, mantenendo in capo all'esecutore la responsabilità della esecuzione del contratto; contestualmente il cambiamento del contraente deve comportare per la stazione appaltante</p>	<p>Art. 27</p>

	<p>Cosa si intende per consistente duplicazione dei costi? Può esser una frazione del costo o deve esserne un multiplo?</p>	<p>notevoli disguidi.</p> <p>Per duplicazione dei costi si intende la necessità di affrontare due volte la spesa di una stessa lavorazione, servizio o fornitura.</p> <p>L'impraticabilità dev'esser valutata in contraddittorio fra il progettista, il direttore dei lavori (il direttore dell'esecuzione nel contratto di servizi o di forniture) e il responsabile del procedimento</p>	
	<p>20. D. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nel caso di cui all'art. 27, co. 2, lett. c), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto</p> <p>In questo articolo, cosa significa "amministrazione diligente"?</p>	<p>R. S'intende l'amministrazione che abbia utilizzato l'ordinaria diligenza richiesta nel compimento degli atti, secondo il criterio stabilito dall'art. 1176, co. 2, c.c. e dall'art. 97 Cost. e cioè che abbia operato in modo efficiente, solerte e conoscendo ed applicando la legge.</p>	<p>Art. 27</p>
	<p>21. D. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nel caso di cui all'art. 27, co. 2, lett. f): se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni: 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o</p>	<p>R.</p> <p>a. Sì, il rispetto del 15%, ovvero del 10% nel caso di contratti di servizi, di forniture o di concessioni, del valore iniziale del contratto dev'esser accertato con riferimento alla somma di più modifiche successive, calcolato come indicato alla risposta 15.</p>	<p>Art. 27</p>

al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.

a). Deve intendersi che se la prima modifica raggiunge il 15% (ovvero il 10% nel caso di contratti di servizi, di forniture o di concessioni) non sono più possibili altre modifiche?

b). Deve intendersi che anche nel caso di modifiche sostanziali, entro il 15% nel caso di lavori, non deve essere effettuata una nuova gara?

b. Sì, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto e nel rispetto di quanto indicato alla risposta 15. La risposta vale anche per i servizi, le forniture o le concessioni, nel caso di modifiche sostanziali entro il 10%.

23. D. Ai sensi dell'art. 27, co. 5, lett. c) una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

Come si valuta e secondo quali parametri si fa la valutazione della notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto?

R. si vedano i seguenti esempi:


Articolo 27, comma 5 della l.p. 2/2016

IPOTESI	ESEMPI
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un'opera diversa oppure progettazione di un'opera diversa; - introduzione nuove categorie scorporabili; - cambiamento categorie e classifiche; - cambiamento lavorazione prevalente; - cambiamento

		<p>procedura di aggiudicazione.</p>	<p>condizioni essenziali del contratto: garanzie, penali, modalità di pagamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cambiamento delle specifiche tecniche di un'apparecchiatura o di un dispositivo; - cambiamento dei requisiti di ammissione (es. diversa categoria per i servizi di pulizia che avrebbe consentito una maggiore partecipazione all'appalto).
		<p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro.</p>	<p>modifiche a favore dell'aggiudicatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento dei prezzi > al 20 % di quelli del contratto iniziale; - modifica delle condizioni di esecuzione del contratto; - riduzione delle prestazioni richieste all'aggiudicatario; - cambiamento condizioni essenziali del contratto: garanzie, penali, modalità di pagamento.
		<p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - estensione della durata dell'appalto, non correlata all'entità dei servizi o delle forniture, o anche dei lavori, aggiuntivi.

		<p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>	<p>- subentro non conseguente alle ipotesi disciplinate dalla legge.</p>	
	<p>24. D. Deve essere effettuata una nuova procedura di gara se, prima della consegna dei lavori, si sono verificate circostanze che hanno mutato lo stato dei luoghi in metà area del cantiere ed è necessario effettuare una modifica progettuale cui consegue una riduzione dell'importo di appalto circa il 7 %? E' possibile consegnare parzialmente i lavori e approvare successivamente a tale data la variante?</p>	<p>R. Nel caso presentato, se le circostanze che hanno mutato lo stato dei luoghi sono sopravvenute rispetto alla gara e sono imprevedibili, la modifica contrattuale potrebbe giustificarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 2 lett.c) della lp 2/2016.</p> <p>La consegna parziale dei lavori e l'eventualità di differenze riscontrate all'atto della consegna lavori fra lo stato dei luoghi ed il progetto sono disciplinate dagli articoli 120 e 121 del DPP 9-84 del 2012. La scelta di consegnare parzialmente i lavori nel mentre si procede all'approvazione della variante dipende dall'apprezzamento del responsabile del procedimento secondo i criteri generali del buon andamento della pubblica amministrazione.</p>	<p>Art. 27</p>	
	<p>25. D. E' possibile nell'ambito del medesimo procedimento, quindi con un unico atto, modificare un contratto di lavori, servizi o forniture, per introdurre modifiche riconosciute non sostanziali (art. 27, co. 2,</p>	<p>R. Si.</p>	<p>Art. 27</p>	

	<p>lett. e) e in aggiunta ulteriori modifiche per affidare lavori, servizi o forniture supplementari (art. 27 co. 2, lett. b), controllando in modo disgiunto il rispetto delle condizioni richieste per le due distinte tipologie di modifica del contratto?</p>		
	<p>26. D. Si chiede conferma che le variazioni disposte dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 51 co. 8 della l.p. 26/1993 e dell'art. 127 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg non vengono prese in considerazione nel calcolo del valore delle modifiche di cui all'art. 27 comma 2 della l.p. 2/2016 in occasione di varianti.</p>	<p>R. Posto che le modifiche che può disporre il Direttore lavori sono per definizione non sostanziali e tali devono essere, ne consegue che esse non rilevano nel calcolo delle varianti successive, fermo restando che il progetto deve essere aggiornato secondo le modifiche introdotte.</p>	<p>Art. 27 L</p>
	<p>27. D. Le percentuali indicate nell'art. 127, comma 1, lettera c) del D.P.P. 11 maggio 2012, n.- 9-84/leg. relative alle variazioni che può disporre il direttore dei lavori, devono intendersi riferite all'importo del contratto iniziale o all'importo del contratto aggiornato a seguito dell'ultima variante approvata?</p>	<p>R. La domanda non riguarda la l.p. 2/2016. Tuttavia si ritiene che la percentuale si intende riferita all'importo contrattuale originale.</p>	<p>Art. 27 L</p>
	<p>28. D. Se le modifiche sono riferite a lavori, servizi o forniture in corso per i quali è già stata approvata una variante prima del 16 marzo 2016, nel calcolo del valore delle modifiche ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f) della l.p. 2/2016 si considerano anche le modifiche in valore assoluto (somma dei più e dei meno) approvate prima del 16 marzo 2016?</p>	<p>R. Sì, per la parte riconducibile alla lettera f) e non ad altre lettere del comma 2 dell'art. 27 della lp 2/2016.</p>	<p>Art. 27</p>

	<p>29. D. Se le modifiche sono introdotte per recepire nuove misure di sicurezza individuate come necessarie durante il corso dei lavori dal Coordinatore per l'esecuzione, la variante a quale tipologia di cui all'art. 27, comma 2 l.p. 2/2016 appartiene? Trattasi del caso di cui il Coordinatore per l'esecuzione, diverso dal coordinatore per la progettazione, ritiene di dover utilizzare degli apprestamenti diversi e più onerosi da quelli previsti dal coordinatore per la progettazione a seguito di nuova valutazione dei rischi.</p>	<p>R. Dipende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se le nuove misure di sicurezza sono tali per cui non potevano essere previste da un'amministrazione aggiudicatrice diligente nella fase di preparazione della gara, allora si può fare ricorso all'articolo 27, co 2 lett. c); • se le nuove misure di sicurezza dipendono da errori di progettazione, allora si potrebbe applicare l'articolo, 27 co 2, lett.f) se sono sostanziali e se sussistono le ulteriori condizioni oppure la lett. e) se le modifiche non sono sostanziali 	<p>Art. 27 </p>
	<p>30. D. Le modifiche contrattuali entro il quinto d'obbligo (jus variandi) sono soggette ai limiti previsti dall'art. 27 della L.P. 2/2016?</p>	<p>R. Si.</p>	<p>Art. 27 L</p>
	<p>31. D. Il comma 1 dell'art. 27 della L.P. 2/2016 stabilisce il principio che una nuova modifica del contratto durante il periodo di validità comporta l'esperimento di una nuova gara. Ciò significa che, fatte salve le ipotesi del comma 2, l'Amministrazione appaltante deve recedere dal contratto di appalto pagando gli eventuali indennizzi/risarcimenti dovuti e procedere con un nuovo affidamento o che solo i lavori di variante sono soggetti ad un affidamento separato con procedura di gara? E se i lavori di variante non sono scindibili dai</p>	<p>R. Se non sussistono i casi di cui al comma 2 dell'articolo 27 della lp 2/2016, l'amministrazione deve procedere ad una nuova gara per l'affidamento dei lavori di variante, anche intervenendo sul contratto in corso, qualora la natura dei lavori di variante lo richieda (es. inscindibilità da altre lavorazioni di contratto) .</p>	<p>Art. 27</p>

	<p>lavori del contratto in corso di validità?</p>											
	<p>32. D. L'Amministrazione ha previsto la realizzazione di un'opera mediante la suddivisione in lotti e quindi con l'affidamento di più appalti. Nel caso di modifica contrattuale di un appalto che comporti una modifica dei tempi di realizzazione o dei cronoprogrammi di lavoro degli altri appalti, occorre provvedere ad una modifica anche di tali appalti e, in caso positivo, l'amministrazione è esente da responsabilità?</p>	<p>R. Dipende dalle motivazioni della variante e da quanto i singoli contratti disciplinano le responsabilità dell'amministrazioni per le modifiche nella tempistica</p>	<p>Art. 27 L</p>									
	<p>34.D. Come si coordina l'art. 27, comma 2 della L.P. 2/2016 con l'art. 33, comma 3 della L.P. 26/1993?</p>	<p>R. Il comma 3 dell'articolo 33 della lp 26/1993 non si applica in base alla sopravvenienza dell'articolo 27 della lp 2016.</p>	<p>Art. 27</p>									
	<p>35.D. L'art. 27, comma 2, lett.b) della l.p. 2/2016 si riferisce solo a lavori aggiuntivi, visto che parla di lavori supplementari?</p>	<p>R. Si</p>	<p>Art. 27 L</p>									
	<p>36.D. La modifica contrattuale di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 27 è affidata mediante atto di sottomissione?</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Art. 27 L.P. 2/2016 Modifica dei contratti durante il periodo di validità</th> </tr> <tr> <th>NORMA ART. 27</th> <th>FORMA DEL CONTRATTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comma 2, lettera a)</td> <td>Atto aggiuntivo e modificativo al contratto originario</td> </tr> <tr> <td>Comma 2, lettera b)</td> <td>1) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o aumento fino al 20% 2) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%</td> </tr> <tr> <td>Comma 2, lettera c)</td> <td>1) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o aumento fino al 20% 2) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%</td> </tr> </tbody> </table>	Art. 27 L.P. 2/2016 Modifica dei contratti durante il periodo di validità		NORMA ART. 27	FORMA DEL CONTRATTO	Comma 2, lettera a)	Atto aggiuntivo e modificativo al contratto originario	Comma 2, lettera b)	1) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o aumento fino al 20% 2) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%	Comma 2, lettera c)	1) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o aumento fino al 20% 2) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%
Art. 27 L.P. 2/2016 Modifica dei contratti durante il periodo di validità												
NORMA ART. 27	FORMA DEL CONTRATTO											
Comma 2, lettera a)	Atto aggiuntivo e modificativo al contratto originario											
Comma 2, lettera b)	1) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o aumento fino al 20% 2) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%											
Comma 2, lettera c)	1) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o aumento fino al 20% 2) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%											

	Comma 2 Lettera d)	d 1) atto aggiuntivo d 2) atto aggiuntivo d 3) al momento fattispecie non prevista	
	Comma 2, lettera e)	1) atto aggiuntivo (in caso di modifica di condizioni contrattuali se consentito, quali, ad es., errori progettuali o adeguamenti alla normativa sopravveuta) 2) atto di sottomissione per variazioni in diminuzione o in aumento fino al 20%) 3) atto aggiuntivo per variazioni oltre il 20%	
	Comma 2, lettera f)	2) atto di sottomissione per variazioni quantitative fino al 15% e al 10%	
	37.D.Nel caso di varianti di cui al punto 2 della lettera d) del comma 2 dell'articolo 27, la successione di altro contraente all'aggiudicatario iniziale per insolvenza è da intendersi nelle ipotesi di cessione/affitto di azienda in caso di fallimento o sono da considerare altre ipotesi? E come si coordina tale punto con l'art. 58.10 della L.p. 26/1993?	R. Le ipotesi di subentro di un operatore economico all'originario contraente per insolvenza si riferiscono alle procedure concorsuali che possono derivare dallo stato di insolvenza stesso, come definito dall'art. 5 della legge fallimentare. L'articolo 58.10 della lp 26/1993 detta la disciplina, anche operativa, delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto. La norma della lp 26/1993 non contrasta con l'articolo 27, co 2 lett.d).	Art. 27
	38. D. Possono essere fornite delle esemplificazioni di una variante che altera la natura generale e complessiva del contratto?	R. Un esempio può essere la realizzazione di lavori diversi rispetto a quelli previsti nel bando di gara/lettera d'invito, in considerazione dei criteri inizialmente applicati per la definizione degli importi e delle	Art. 27

		corrispondenti categorie e classifiche SOA, oppure appalto servizio smaltimento rifiuti urbani, durante il quale, con atto aggiuntivo, viene affidato il servizio di sgombero neve.	
	39. D. L'art. 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data dell'entrata in vigore della legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data (quindi il 16 marzo 2016). Quali sono le ragioni per cui il legislatore provinciale non ha previsto un periodo transitorio, come quello nazionale?	R. E' stata una scelta del legislatore provinciale che ha ritenuto necessario dare applicazione immediata ai principi, di fonte giurisprudenziale, recati dalla direttiva comunitaria.	Art. 27
	40. D. Nel caso in cui il capitolato d'appalto abbia previsto per affidamenti sopra soglia comunitaria la possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti aggiudicati, nel predisporre il provvedimento di rinnovo, dopo l'abrogazione del d.lgs. 163/06, si può fare riferimento alla normativa in vigore al momento dell'aggiudicazione iniziale o si deve applicare la normativa contenuta nella l.p. 2/2016 o nel d.lgs. 50/2016?	R. Ai rinnovi, previsti nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della l.p. 2/2016 e relativi ad affidamenti sopra soglia, si applica l'art. 27, co. 2, lett. a) l.p. 2/2016, secondo quanto stabilito dall'art. 73, co. 12 l.p. 2/2016. <i>(a cura del Dipartimento Infrastrutture e mobilità e di APAC, per quanto di rispettiva competenza)</i>	Art. 27
FINANZA DI PROGETTO (Art. 28)			
ELENCHI (Art. 19)			Art. 69
SERVIZI SOCIALI e CLAUSOLE SOCIALI (Art. 30, 32, 33)			

SPESE A CALCOLO (Art. 69)	D. L'articolo 69 stabilisce la possibilità per la Provincia di effettuare spese per servizi di importo inferiore ai mille euro. L'importo si intende I.V.A. compresa?	R. No. L'importo si intende al netto dell'I.V.A. <i>(a cura di APAC)</i>	
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Art. 72, 73)			

Legenda colonna RIF.
5 = numero articolo L.p. 2/2016 L = lavori S = servizi F = forniture SS = servizi sociali A = appalti C = concessioni

I testi degli atti normativi ivi contenuti sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e da www.normattiva.it (banca dati pubblica e gratuita; i testi in essa presenti non hanno carattere di ufficialità). I testi delle direttive europee sono tratti dal sito EUR-Lex.